



***Procedura per operazioni con parti correlate
di I Grandi Viaggi S.p.A.***

Adottata ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile e dell'art. 4 del Regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente modificata

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. in data 29 giugno 2021, previo parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in data 24 giugno 2021.



INDICE

PREMESSA	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
DEFINIZIONI	5
1. DATABASE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
1.1. COMPITI DELLA FUNZIONE RESPONSABILE/REFERENTE INTERNO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
1.2. RACCORDO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI CUI ALL'ART.154-bis del TUF	11
2. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
2.1. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	11
2.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	15
2.3. OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI STANDARD O DI MERCATO	18
2.4. OPERAZIONI CONCLUSE DA SOCIETA' CONTROLLATE ITALIANE O ESTERE CON PARTI CORRELATE	19
2.5. OPERAZIONI DA CONCLUDERE CON O TRA SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE.....	20
3. OPERAZIONI ESCLUSE.....	20
4. APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	21
4.1. ITER PROCEDURALE STANDARD	21
4.2. OPERAZIONI DI COMPETENZA DI AMMINISTRATORI E/O DIRIGENTI MUNITI DI DELEGA	23
4.3. OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...	24
4.4. PROCEDURA D'URGENZA PER LE OPERAZIONI NON DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	25
4.5. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.....	26
5. DELIBERE-QUADRO.....	27
6. INFORMATIVA	28
7. PUBBLICAZIONE, VIGILANZA, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA	31
8. ENTRATA IN VIGORE.....	31
9. REGIME TRANSITORIO	32
Allegato 1	33
Allegato A	37
Allegato A 1	39
Allegato B	41



PREMESSA

La presente procedura (la “Procedura”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da I GRANDI VIAGGI S.p.A. (la “Società”), direttamente o per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con le delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “Regolamento”).

La presente Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società in data 29 giugno 2021, previo parere favorevole reso in data 24 giugno 2021 dal Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate della Società.

La presente Procedura entra in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021. Sino a tale data, continuerà a trovare applicazione la “procedura per le operazioni con parti correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 novembre 2010.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile	<i>Codice civile , con particolare riferimento all’art. 2391-bis</i>
TUF	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)</i>
Regolamento Emittenti	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di Emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
Regolamento OPC	<i>Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni e Delibera n.21624 del 10 dicembre 2020))</i>
Com. DEM/10078683	<i>Comunicazione Consob del 24/09/2010 – “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”</i>
Codice di Autodisciplina	<i>Codice di Autodisciplina delle società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana (e successive modifiche e integrazioni) cui IGV aderisce.</i>



DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura si intendono per:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli Amministratori che abbiano nell' operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

Amministratore Indipendente: “Amministratori Indipendenti”: gli Amministratori in possesso dei requisiti indicati all’art. 148 TUF e riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri previsti dal Codice di autodisciplina, cui la Società aderisce ai sensi dell’art. 123-bis, TUF (con esclusione del criterio concernente la durata del mandato);

Amministratore Indipendente Non Correlato: ogni Amministratore Indipendente diverso dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle parti correlate della controparte.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o Comitato OPC): il Comitato competente ad esprimersi sulle Operazioni con Parti Correlate ai sensi del punto 4.1 della Procedura, corrispondente al Comitato per il Controllo Interno istituito in conformità al Codice di Autodisciplina cui essa aderisce ai sensi dell’art.123-bis del TUF, composto da 3 Amministratori non esecutivi e indipendenti;

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard (o Condizioni Equivalenti): condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società (o Società da essa controllata) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Dirigenti con responsabilità strategiche: gli Amministratori, i Sindaci nonché i direttori di IGV, ove nominati, nonché i soggetti individuati dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato 1 al Regolamento OPC.

Funzione Responsabile/Referente Interno OPC: Funzione Responsabile/Referente Interno della singola Operazione con Parti Correlate della Società o delle sue Società controllate, anche diversa dalla funzione o dall'organo competente per l'approvazione della singola Operazione con Parti Correlate, secondo quanto previsto dal sistema di deleghe e dalle norme di organizzazione interna, rispettivamente, della Società o delle sue Società controllate. Nella fattispecie è individuata nel Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato ai sensi dell’art 154-bis del TUF;

Interessi Significativi: Ai fini della presente Procedura, per interessi significativi si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le Società controllate dalla, o collegate alla, Società e altre parti correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione con Parti Correlate, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della Controllata o della Collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra parte correlata alla Società. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, la circostanza che: (i) uno o più Amministratori, o altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati



conseguiti dalle Società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta: in questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall' andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell' Amministratore o del Dirigente con responsabilità strategiche; o (ii) le Società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo (cfr. comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società controllate o collegate.

Operazioni con Parti Correlate: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002, cioè qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Devono ritenersi comunque incluse nelle Operazioni con Parti Correlate: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche. Non sono Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni quali, ad esempio, le operazioni di aumento di capitale della Società in opzione ai propri soci e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

Operazioni delle Controllate: le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle Società, italiane o estere, controllate dalla Società (a tali fini, rileva la nozione di controllo stabilita dall' articolo 93 del TUF e dall'art. 2359 del codice civile).

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento OPC, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cinque per cento) ivi rispettivamente prevista.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Escluse: le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento OPC e le Operazioni con Parti Correlate di cui all'articolo 3.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni che pur effettuate con Parti Correlate, nel presupposto che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società e non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa, siano esse compiute con persone fisiche o persone giuridiche, anche cumulativamente considerate, in quanto realizzate in esecuzione di un disegno unitario, abbiano un controvalore non superiore:

- ad Euro 150.000, (centocinquantamila) nel corso di un esercizio, per singola operazione con una Parte Correlata persona fisica (diversa da un dirigente con Responsabilità



Strategiche) o insieme di operazioni concluse con una medesima parte correlata persona fisica (diversa da un Dirigente con Responsabilità Strategiche) tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, restando inteso che tale previsione è applicabile anche ai rapporti di consulenza con una parte correlata socio di uno studio professionale o di altra società di consulenza;

- ad Euro 200.000 (duecentomila), nel corso di un esercizio, per singola operazione con un Dirigente con Responsabilità Strategiche o insieme di operazioni concluse con un medesimo Dirigente con Responsabilità Strategiche tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- ad Euro 500.000 (cinquecentomila) nel corso di un esercizio, per singola operazione con Parte Correlata persona giuridica o insieme di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata persona giuridica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società e/o delle altre Società del Gruppo; e b) sono concluse a condizioni:

- i. Analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- ii. Basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
- iii. Corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società e/o altre Società del Gruppo sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo (punto 2.3. della Procedura).

Parti Correlate: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Pertanto, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.* la Società). Un soggetto è parte correlata alla Società:

- (a) in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:
 - (i) controlla, anche congiuntamente la Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole sulla Società;
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
 - (ii) l'entità è una Società collegata della Società;
 - (iii) l'entità è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
 - (iv) l'entità è una Società collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società;
 - (v) l'entità è una joint venture di una terza parte e la Società è una Società collegata della terza parte;



- (vi) l'entità rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
- (vii) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (viii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una Società collegata comprende le controllate della Società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche" contenute nell'Appendice al Regolamento OPC.

Presidi Equivalenti: i presidi indicati nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

Presidio Operativo Parti Correlate (o Presidio OPC): la funzione aziendale, costituita dal *Chief Financial Officer (CFO)* e dal Responsabile dell'ufficio Affari Societari, preposta all'individuazione delle Parti Correlate, alla qualificazione delle operazioni quali Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto nella presente Procedura e al governo dei flussi informativi con le Funzioni Responsabili e con gli organi sociali.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Presidente: Presidente del Consiglio di Amministrazione di IGV.



1. DATABASE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La Società ha istituito un database contenente l'identificazione anagrafica delle Parti Correlate (il "database Parti Correlate").

Il database Parti Correlate è tenuto ed aggiornato a cura del Presidio OPC, il quale provvede:

- a censire le Parti Correlate sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società;
- a richiedere alle Parti Correlate i dati e le informazioni per l'aggiornamento del database Parti Correlate;
- con periodicità almeno annuale, a richiedere alle Parti Correlate la conferma, ovvero l'aggiornamento dei dati ed informazioni in precedenza forniti;
- ad aggiornare il database Parti Correlate con i dati ed informazioni raccolti.

E' onere delle Parti Correlate informare il Presidio OPC di ogni variazione o aggiornamento dei dati e informazioni già comunicati.

Il Presidio OPC provvede a mettere il database Parti Correlate a disposizione della Funzione Responsabile/ Referente Interno OPC ed altresì del Presidente, degli Amministratori Delegati e delle "Direzioni Aziendali" di IGV, nonché delle "Direzioni" delle Società controllate.

Il Presidio OPC tiene e aggiorna un apposito registro in cui vengono iscritte le Parti Correlate ed archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le Operazioni Escluse, poste in essere dalla Società anche tramite le sue controllate. I dati personali raccolti a tal fine sono oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

A tale Registro hanno accesso tutte le funzioni interessate della Società e delle Società controllate, qualora ne abbiano necessità. Al Registro hanno altresì accesso i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi della Società nonché il Responsabile della funzione *Internal Audit* e i componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato.

L'elenco delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Società e delle Società da questa controllate.

Il Presidio OPC provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, nonché agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società o dei soggetti controllanti la Società, ai soggetti controllanti la Società, ai soggetti aventi influenza notevole sulla Società e alle altre Parti Correlate in via diretta l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione



iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole ovvero detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (venti per cento), dei diritti di voto, o altre Parti Correlate loro tramite.

Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società o dei soggetti controllanti la Società, i soggetti controllanti la Società, i soggetti aventi influenza notevole sulla Società e le altre Parti Correlate in via diretta sono tenute a comunicare tempestivamente al Presidio OPC qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, il Presidio OPC provvede ad aggiornare il Registro ogni qual volta necessario e comunque con periodicità almeno annuale anche mediante richiesta alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite nell'anno precedente ovvero di comunicare eventuali variazioni, anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta.

Senza pregiudizio di quanto sopra previsto, i soggetti controllanti la Società e gli altri soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella Società ai sensi dell'articolo 120 del TUF o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 del TUF relativo alla Società ed i dirigenti della Società, qualora siano Parte Correlata, forniscono alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano tempestivamente eventuali aggiornamenti.

Nel database OPC affluiscono, inoltre, le informazioni relative alle Operazioni effettuate da Società Controllate, soggette eventualmente agli obblighi informativi di cui al Regolamento. IGV impartisce alle Società Controllate istruzioni in tal senso.

Il database OPC è alimentato dal Presidio OPC sulla base delle informazioni allo stesso fornite dalla Funzione Responsabile ovvero dal Presidente, dagli Amministratori Delegati e dalle “Direzioni Aziendali”.

1.1. COMPITI DELLA FUNZIONE RESPONSABILE/ REFERENTE INTERNO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Referente Interno per le Operazioni con Parti Correlate:

- valuta, sulla base delle informazioni ricevute e/o contenute nel database Parti Correlate nonché, laddove necessario, ottenute presso le strutture aziendali competenti, se un'Operazione con Parte Correlata rientri o meno nel perimetro di applicazione della Procedura;
- verifica il superamento della soglia del/degli indicatore/i di rilevanza, in caso di Operazioni ripetute con la medesima Parte Correlata;
- verifica il superamento delle soglie massime per le operazioni di importo esiguo;



- assicura la trasmissione della documentazione completa su ciascuna Operazione con Parte Correlata per il tramite del Presidio OPC, al Comitato OPC, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 2.1.della Procedura;
- assicura la trasmissione all'*Investor Relator* delle informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento;
- assicura il coordinamento delle informazioni presenti nel database OPC, con le informazioni oggetto di informativa contabile;
- partecipa alla verifica annuale dell'adeguatezza della Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo proposte e suggerimenti di revisione e modifica;
- riferisce al Collegio Sindacale della Società e all'ODV(organismo di Vigilanza istituito dalla Società ai sensi e per gli effetti della L.231), almeno trimestralmente, circa la sua attività, in esecuzione della Procedura.

1.2. RACCORDO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI CUI ALL'ART. 154-bis TUF

Il Presidio OPC assicura il coordinamento tra la Procedura e le procedure amministrativo-contabili di cui all'art. 154-bis, TUF.

In particolare, il Referente Interno per il tramite del Presidio OPC riscontra periodicamente la coerenza delle informazioni contabili e delle informazioni contenute nel database OPC, anche al fine di assicurare la completezza e attendibilità dell'informativa contabile periodica in materia di Operazioni con Parti Correlate.

2. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

2.1. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, spetta all'organo o alla funzione competente subordinatamente alla ricezione di un parere motivato non vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società (o, se del caso, della Società controllata) al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dell'art.7, comma 1), lettera a. del Regolamento (di seguito "Parere"). Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento cui la Società è soggetta, tale parere dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte



Correlata.

Ai fini dell'articolo 2.1, la Funzione Responsabile, ovvero il Presidente, prima del perfezionamento contrattuale dell'Operazione (se di competenza di un amministratore esecutivo o di un dirigente munito di delega) o della riunione del Consiglio di Amministrazione che esamina l'Operazione, chiede al Presidio OPC di informare il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché convochi una riunione del medesimo Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. La Funzione Responsabile fornisce con congruo anticipo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, anche per il tramite del Presidio OPC, informazioni complete e adeguate in merito all'operazione, ivi inclusa l'indicazione della controparte, della natura della correlazione, dell'oggetto, dei termini, delle condizioni e della tempistica dell'operazione e delle motivazioni in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della Società controllata) al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del caso, per la Società controllata).

Trasmette altresì documentazione relativa:

- alla descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- alle modalità di determinazione del corrispettivo nonché valutazioni di congruità dello stesso, rispetto ad analoghe operazioni di mercato; in caso di ricorso al parere di un esperto indipendente, la relazione di quest'ultimo, corredata degli elementi di determinazione del giudizio di congruità del corrispettivo;
- qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro.

2.1.1. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può chiedere in ogni momento al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile ovvero al Presidente e agli Amministratori Delegati di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, lo stesso potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti il Comitato OPC ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuterà preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse anche alla stregua dei criteri indicati nell'allegato 4 del Regolamento OPC.

Ai fini del rilascio del Parere, il Comitato OPC ha facoltà di utilizzare eventuali valutazioni di esperti esterni già acquisite dalla Società. In ogni caso, il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, entro l'ammontare massimo di spesa dell'1% del valore dell'Operazione e comunque non superiore



a Euro 25.000,00, salva la possibilità del Comitato OPC di superare detto tetto massimo di spesa d'intesa con il Presidente.

Il Comitato OPC ha **sette giorni** di tempo per emettere il proprio Parere motivato.

In tal caso, i termini di cui sopra sono sospesi e decorrono dalla data in cui la perizia richiesta è disponibile.

Si considera parere favorevole del Comitato OPC il Parere condizionato al compimento, da parte di IGV delle azioni suggerite dal Comitato OPC. Si considera, inoltre, parere favorevole il Parere condizionato all'effettivo verificarsi di eventi e circostanze espressamente indicati dal Comitato OPC. In tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni deve essere fornita nell'informativa sull'esecuzione delle Operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

Qualora un componente del Comitato OPC risulti essere Parte Correlata o correlato alla controparte dell'Operazione oggetto di Parere, deve portare a conoscenza degli altri componenti tale circostanza e deve astenersi, da quel momento, dall'accedere alle informazioni riguardanti l'operazione ed il rilascio del Parere. In tal caso, il Parere deve essere sottoscritto da entrambi i componenti non correlati.

Qualora due componenti del Comitato OPC risultino essere Parte Correlata, o correlati alla controparte dell'Operazione oggetto di Parere, la Società adotterà presidi equivalenti a quello di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento.

- 2.1.2.** Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere trasmettendolo alla Funzione Responsabile e, per conoscenza, al Presidio OPC e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente all' eventuale parere degli esperti indipendenti di cui al punto 2.1.1.. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.
- 2.1.3.** La Funzione Responsabile trasmette all'organo o alla funzione competente a decidere l'operazione, anche per il tramite del Presidio OPC, in tempo utile per l'approvazione:
- (a) una copia del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui all'articolo 2.1.1.;
 - (b) gli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'operazione;
 - (c) informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza da compiere, ivi inclusa l'indicazione dell'esito dell'istruttoria, della controparte, della natura della correlazione, dell'oggetto, dei termini, delle condizioni e della tempistica dell'operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della Società controllata) al compimento dell' operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del



caso, per la Società controllata).

- 2.1.4. L'Organo o la Funzione competente, a seconda dei casi, approvano le Operazioni di Minore Rilevanza con atto scritto. Il verbale deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società (o, se del caso, della Società controllata) al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora le Operazioni di Minore Rilevanza siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 2.1.5. Gli Organi delegati, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, danno completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e, in particolare, sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali.
- 2.1.6. Il Presidio OPC conserva la documentazione relativa a ogni singola Operazione di Minore Rilevanza, ivi incluso il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'eventuale parere degli esperti indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'Organo o Funzione competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti paragrafi e, più in generale, ai sensi della presente Procedura.
- 2.1.7. Nel caso in cui si applichino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo 2. relative al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali Presidi.
- 2.1.8. Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni del presente articolo 2. nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 2391 del Codice Civile, qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa, ma possono prendere parte alla relativa discussione. Degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione (i) si tiene conto ai fini della determinazione del quorum costitutivo ai sensi dell'articolo 2388, comma primo, del Codice Civile; e (ii) non si tiene conto ai fini della determinazione del quorum deliberativo ai sensi dell'articolo 2388, comma secondo, del Codice Civile. Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale della Società in merito all'esecuzione delle Operazioni



di Minore Rilevanza. Ferma gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n.596/2014, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Comitato Parti Correlate sono allegati al documento. La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza previsti dal Regolamento, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché da ogni ulteriore disposizione di legge e di regolamento pro tempore vigente e applicabile.

2.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

IGV, in quanto Società di minori dimensioni, si avvale della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento, applicando anche alle Operazioni di maggiore rilevanza le procedure di approvazione conformi all'art. 7 del Regolamento.

2.2.1. Sono ritenute Operazioni di maggiore rilevanza ai sensi dell'Allegato 3. al Regolamento OPC ai fini della presente Procedura, le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla **soglia del 5%**:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

1. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
2. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali vigenti, adottati ai sensi del Regolamento (CE) n.1606/2002;
3. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non



ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

1. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
2. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
 - i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
3. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
 - iii) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - iv) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2.2.2. Le operazioni con la Società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlate che risultino a loro volta correlate alla Società, qualora gli indici di rilevanza di cui al paragrafo 2.2.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

Il Referente Interno, per il tramite del Presidio OPC ai fini di cui al successivo punto 6.2, verifica, sulla base delle informazioni ricevute e/o contenute nel *database* OPC, l'eventuale superamento della soglia di uno degli indici di rilevanza di cui al precedente punto 2.2.1. riferito:

- a singole operazioni;
- a Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società.



2.2.3. Ai fini di cui al successivo punto 6.2 rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni escluse ai sensi del punto 3. della Procedura.

Il Referente Interno determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti al precedente punto 2.2.1., ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie sopra previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Il Referente Interno predispone tempestivamente, dopo l'approvazione dell'Operazione di maggiore rilevanza, le informazioni ed i documenti necessari all'assolvimento degli obblighi informativi di cui al successivo punto 6., incluse le informazioni relative ad operazioni approvate dall'assemblea.

2.2.4. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai fini di cui al successivo punto 6.2., siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici al precedente punto 2.2.1. e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, il Referente Interno segnala tale valutazione al Presidente, per il tramite del Presidio OPC; il Presidente potrà richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici; a tal fine, saranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta, prima della conclusione delle trattative. L'Organo competente per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è in ogni caso il Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di operazioni di competenza assembleare.

2.2.5. In relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali è competente l'Assemblea, il consiglio di amministrazione può approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea della Società anche in presenza di un **parere negativo** del Comitato OPC. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato OPC, salvo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione e le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione, tuttavia, che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta



all'ordine del giorno. Qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione.

2.3. OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI STANDARD O DI MERCATO

2.3.1. IGV si avvale della facoltà di esclusione di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del Regolamento; pertanto non applica la Procedura e, relativamente alle Operazioni di maggiore rilevanza, gli obblighi informativi di cui ai punti da 6.1. a 6.7. della Procedura, alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

2.3.2. La Funzione Responsabile/Referente Interno, col supporto del Presidio OPC, ovvero il Presidente, gli Amministratori Delegati e le "Direzioni Aziendali" valutano prima dell'approvazione/esecuzione di un'Operazione appartenente ad una delle tipologie rientranti nell'attività operativa di cui all'allegato B della Procedura, se l'Operazione:

- a)** rientra nell'esercizio ordinario dell'attività operativa;
- b)** è da concludere a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Per quanto riguarda la valutazione di cui sub a), vengono presi in considerazione, almeno, i seguenti fattori:

- non estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività operativa caratteristica di IGV;
- ricorrenza della tipologia di operazione negli ultimi 12 mesi;
- dimensione dell'operazione rispetto alla dimensione media delle operazioni rientranti nell'attività operativa;
- usualità dei termini e delle condizioni contrattuali, rispetto sia alle prassi di mercato, sia all'operatività di IGV;
- natura della controparte.

Per quanto riguarda la valutazione sub b), vengono presi in considerazione almeno, i seguenti fattori:

- compatibilità con le condizioni praticabili sul mercato a/da controparti terze, in caso di prestazione di servizi per i quali tali condizioni siano reperibili e confrontabili con sufficiente attendibilità;
- parametri finanziari di usuale utilizzo nei contratti di mutuo e finanziamento;
- in caso di servizi amministrativi prestati a/da società controllate e collegate, la coerenza delle condizioni praticate con la struttura dei costi sostenuti da IGV per la prestazione di tali servizi.



In caso di impossibilità di esprimere un giudizio in merito al carattere di ordinari età dell'operazione, verrà disposta la non esclusione dell'Operazione dalla Procedura.

Il Referente Interno riporta l'esito delle valutazioni nel database OPC.

Nel caso in cui l'Operazione ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard sia un'Operazione di maggiore rilevanza, il Presidio OPC comunica alla Consob, entro **sette giorni** dalla data di approvazione dell'Operazione da parte dell'Organo competente o, qualora l'Organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale vincolante per la Società, dalla data in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, le informazioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), sub i), del Regolamento e precisamente: controparte, oggetto e corrispettivo dell'operazione di maggiore rilevanza che avrebbe beneficiato dell'esenzione dagli obblighi informativi.

2.4. OPERAZIONI CONCLUSE DA SOCIETÀ CONTROLLATE ITALIANE O ESTERE CON PARTI CORRELATE

2.4.1. In tutti i casi in cui un'Operazione con Parti Correlate di IGV compiuta da una Società Controllata, sia rimessa all'esame preventivo o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero di un suo esponente che operi in forza delle deleghe conferite, sarà applicata la presente Procedura, fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo punto 3.1.

2.4.2. Le Operazioni con Parti Correlate di IGV concluse da Società Controllate da quest'ultima, sono comunque soggette agli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento.

2.4.3. Ai fini che precedono:

- IGV impartisce alle proprie Controllate, ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, le disposizioni occorrenti affinché le stesse provvedano ad inviare tempestivamente le informazioni necessarie alla alimentazione del database OPC e comunque al rispetto degli eventuali obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento;
- in caso di Operazione da concludere con una Parte Correlata di IGV, oggetto di approvazione preventiva da parte di IGV, le Società Controllate, dirette e indirette, trasmettono tempestivamente al Presidio OPC, affinché questi possa applicare la Procedura, le seguenti informazioni:
 - (a) le finalità dell'operazione, la coerenza della stessa con la strategia della Controllata e con i budget, le caratteristiche, i termini anche economici dell'operazione, comprese le modalità esecutive;
 - (b) i procedimenti valutativi seguiti, l'interesse e le motivazioni sottostanti l'operazione, con evidenza degli eventuali rischi connessi per la Controllata e per il Gruppo IGV;
 - (c) l'identità della Parte Correlata e la natura della correlazione;



(d) gli interessi delle singole Parti Correlate coinvolte.

2.5. OPERAZIONI DA CONCLUDERE CON O TRA SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

IGV si avvale della facoltà di cui all'art. 14, comma 2, Regolamento, per tutte le Operazioni da concludere con o tra le Società Controllate da IGV o alla stessa Collegate, nelle quali non siano ravvisabili interessi qualificati come significativi di altre Parti Correlate di IGV.

L'interesse significativo di altra Parte Correlata può derivare:

- dalla detenzione di una quota della Società Controllata o Collegata non inferiore al 20% dei diritti di voto (escluse le partecipazioni detenute da parte di altre Società Controllate o Collegate a IGV);
- dalla condivisione con la Società Controllata di Amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche destinatari di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, o di sistemi di remunerazione variabile, dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Collegate con le quali l'Operazione è svolta.

Qualora si riscontri un interesse significativo di una Parte Correlata di IGV in tali società, alle Operazioni da concludere con esse sarà applicata la presente Procedura.

3. OPERAZIONI ESCLUSE

3.1. La presente Procedura non si applica alle Operazioni di Importo Esiguo.

3.2. Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, ove applicabili, la presente Procedura non si applica altresì:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle già escluse a norma:
 - (i) dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazione degli Amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservate le previsioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC;
 - (ii) dell'articolo 13, comma 1-bis, del Regolamento OPC, rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi incluse le operazioni in materia di aumenti di capitale, scissioni, riduzioni di capitale e gli acquisti di operazioni proprie;
- (c) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti, salvo quanto previsto dall' articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento OPC;



- (d) alle operazioni con o tra Società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con Società collegate, qualora nelle Società controllate o collegate non vi siano Interessi Significativi di altre parti correlate della Società (fermi gli obblighi di informativa periodica al mercato).

3.3. Fermo quanto previsto dall'art.5 del Regolamento OPC, la presente Procedura non si applica alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

3.4. Fermi gli obblighi informativi, ove applicabili, di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, ove espressamente consentito dallo statuto della Società, gli articoli 7 ed 8 del Regolamento OPC e i relativi articoli 2.1 e 2.2. della presente Procedura non si applicano alle operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che siano osservate le previsioni di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC.

4. APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

4.1. ITER PROCEDURALE STANDARD

4.1.1. La Funzione Responsabile/Referente Interno, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili e anche avvalendosi del supporto del Presidio OPC:

- (a) verifica se la controparte è una Parte Correlata;
- (b) qualora la controparte sia una Parte Correlata, comunica senza indugio, per iscritto, al Presidio OPC tutte le informazioni relative all'operazione, ivi inclusi il nome della controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa allo stato contemplate.

4.1.2. Il Presidio OPC accerta:

- (a) se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata;
- (b) se l'operazione rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento OPC o dall'articolo 3.;
- (c) se l'operazione è posta in essere in attuazione di una delibera-quadro di cui all'articolo 5;
- (d) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza; e comunica senza indugio, per iscritto, l'esito



dell'accertamento di cui al presente articolo 4.1.2. alla Funzione Responsabile/Referente Interno, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Comitato OPC. Il Presidio OPC può chiedere in ogni momento alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

- 4.1.3.** Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.
- 4.1.4.** Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera (c), punto (i) del Regolamento OPC, il Presidio OPC comunica alla Consob e al Comitato OPC, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento OPC, la controparte, l'oggetto, e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene si applichino Condizioni Equivalenti, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato OPC verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (**sette**) giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Operazioni Ordinarie e a Condizioni Equivalenti.
- 4.1.5.** Ai fini delle attività di cui all'articolo 4.1.2., il Presidio OPC può consultarsi con la Funzione Responsabile/Referente Interno e con l'organo o la funzione competente per l'approvazione dell'operazione. Nel caso in cui anche a esito di tale consultazione la valutazione dell'operazione risulti controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può chiedere in ogni momento al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile/Referente Interno di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.
- 4.1.6.** Qualora un'operazione con Parte Correlata sia di valore indeterminato o indeterminabile ai sensi dell'allegato 3, paragrafo 1.1 lett a) del Regolamento OPC, il Comitato OPC stabilisce se essa debba essere sottoposta *all'iter* procedurale previsto dall' articolo 2.1. o dall' articolo 2.2. della presente Procedura.
- 4.1.7.** Qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza o come Operazione di Minore Rilevanza e non sia un'Operazione Esclusa o posta in essere in attuazione di una delibera-quadro ai sensi dell'articolo 5., il Presidio OPC avvia l'iter procedurale disciplinato dagli articoli 2.1. e 2.2., informando la Funzione Responsabile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Comitato OPC.
- 4.1.8.** Il Presidio OPC, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Funzione Responsabile, informa su base trimestrale il Comitato OPC con riguardo



alle Operazioni Escluse ed alle operazioni in attuazione delle delibere-quadro ai sensi dell'articolo 5, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo, per iscritto, oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.

- 4.1.9.** Il Comitato OPC, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4.1.2, accerta tempestivamente se e in che misura i membri del Comitato siano Amministratori Indipendenti non Correlati. Ciascun componente del Comitato OPC deve dare notizia agli altri componenti del Comitato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ogni circostanza in ragione della quale tale componente non possa essere qualificato come Amministratore Indipendente non Correlato. Qualora rispetto ad una determinata operazione la correlazione sussista con un componente del Comitato OPC, o con una Parte Correlata per suo tramite, lo stesso si astiene dal partecipare ai lavori e alle attività relative all'operazione in questione e con riferimento a tale operazione il Comitato OPC sarà da intendersi composto dagli altri Amministratori Indipendenti non Correlati membri dello stesso. In tali ipotesi il Consiglio di Amministrazione potrà anche procedere a integrare il Comitato OPC con un Amministratore Indipendente non Correlato anche solo *ad hoc* per lo svolgimento dei lavori e delle attività relative all'operazione in questione.
- 4.1.10.** Qualora il Comitato OPC accerti che non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti non Correlati, il Comitato OPC ne informa senza indugio il Presidio OPC, che avvisa la Funzione Responsabile ed il Consiglio di Amministrazione della Società, e si applicano, in tale eventualità, i Presidi Equivalenti di cui all'**Allegato 1** alla presente Procedura, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di integrare il Comitato OPC secondo quanto previsto al comma precedente.
- 4.1.11.** Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di assoggettare alla disciplina di cui agli articoli 2.1. e 2.2. della presente Procedura operazioni realizzate dalla Società, o da sue Società controllate o collegate, cui tale disciplina, di per sé, non si applicherebbe.
- 4.1.12.** Laddove il Comitato OPC non corrisponda ad altro Comitato già istituito dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito Regolamento organizzativo che disciplina il funzionamento del Comitato OPC.

4.2. OPERAZIONI DI COMPETENZA DI AMMINISTRATORI E/O DIRIGENTI MUNITI DI DELEGA

- 4.2.1.** Ove un'Operazione rientri nei poteri e nelle deleghe di un amministratore esecutivo o di un dirigente di IGV, quest'ultimo fornisce tempestivamente al Referente Interno gli elementi informativi necessari al compimento delle valutazioni di competenza del Referente stesso e all'attivazione della eventuale richiesta di parere al Comitato OPC ai



sensi del punto 2.1. della Procedura.

In caso di Operazione rientrante nell'attività operativa, da concludere a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, l'amministratore esecutivo o il dirigente forniscono al Referente Interno ogni elemento utile alla valutazione. L'eventuale Parere del Comitato OPC è comunicato all'Amministratore Esecutivo o al dirigente che deve perfezionare l'operazione, a cura del Referente Interno per il tramite del Presidio OPC.

- 4.2.2.** L'eventuale decisione di procedere al compimento dell'Operazione, pur in presenza di Parere negativo del Comitato OPC espresso ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera f del Regolamento OPC , è riportata a cura del Presidio OPC nel database OPC, sulla base delle informazioni ricevute. In tal caso si applica il punto 4.3.6. della Procedura.

4.3. OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4.3.1.** Nel caso di Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente per il tramite del Presidio OPC, provvede a richiedere il Parere al Comitato OPC ai sensi del punto 4.1. della Procedura.

- 4.3.2.** Il Presidente, con congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sul compimento o autorizzazione dell'Operazione, avvalendosi della collaborazione del Presidio OPC, trasmette agli Amministratori la seguente documentazione:

- le caratteristiche dell'Operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempi di pagamento etc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- la descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo nonché valutazioni di congruità dello stesso, rispetto ad analoghe operazioni di mercato; in caso di ricorso ad esperto indipendente, la relazione di quest'ultimo, corredata degli elementi di determinazione del giudizio di congruità del corrispettivo;
- nonché, al più tardi nel corso della riunione consiliare, informa gli Amministratori circa il Parere non vincolante del Comitato OPC.

La documentazione sopra indicata è dovuta anche nel caso in cui l'Operazione sia di competenza dell'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione approvi la relativa proposta da sottoporre all'Assemblea.

- 4.3.3** In caso di Operazione soggetta a proposta o parere preventivo di altri comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione (ad esempio il Comitato per la Remunerazione), alla documentazione necessaria al rilascio del Parere è allegata la proposta o il parere del Comitato competente.



- 4.3.4.** Il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione o i documenti conservati agli atti della Società, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4.3.5.** A cura del Presidente – con il supporto del Referente Interno - deve essere fornita una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni.
- 4.3.6.** In caso di Operazioni approvate in presenza di un Parere negativo espresso dal Comitato OPC ai sensi del precedente punto 4.1., fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, a cura del Presidente o di un soggetto dallo stesso espressamente delegato, per il tramite del Presidio OPC, deve essere predisposto un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il documento informativo deve essere pubblicato entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Nel medesimo termine il Parere negativo è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

4.4. PROCEDURA D'URGENZA PER LE OPERAZIONI NON DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 4.4.1.** Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, ferme le disposizioni dell'art.5 del Regolamento OPC e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a), ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dal punto 6. della Procedura, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto ai precedenti punti 4.1., 4.2. e 4.3. a condizione che:
- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore delegato (o del comitato esecutivo, ove istituito), il Presidente sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'Operazione;
 - b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
 - c) l'Organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le



proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui al punto 6. della Procedura;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

4.5. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

4.5.1. Quando un'Operazione con Parti Correlate è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le seguenti regole:

- prima dell'approvazione dell'Operazione, il Comitato OPC esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Si applica il punto 2.1. della Procedura;
- all'Assemblea devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete ed adeguate; qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro;
- i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- il Presidente assicura una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle Operazioni.

4.5.2. In caso di Operazioni approvate in presenza di un Parere negativo espresso dal Comitato OPC ai sensi del precedente punto 2.2.4., fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, a cura del Presidente o di un soggetto dallo stesso espressamente delegato per il tramite del Presidio OPC, deve essere predisposto un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il documento informativo deve essere pubblicato entro **15 giorni** dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Nel medesimo termine il Parere



negativo è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

4.5.3. Qualora, in relazione a un'Operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un Parere negativo del Comitato OPC, l'Operazione non può essere compiuta qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea non rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione.

4.5.4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del punto 6. della Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

4.5.5. Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dal punto 6 della presente Procedura, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dai precedenti punti 4.5.1., 4.5.2. e 4.5.3., a condizione che:

- a) l'organo che convoca l'Assemblea chiamata a deliberare, predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza;
- c) la relazione e le valutazioni di cui alle lettere a) e b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui al punto 6.1.1. della presente Procedura.

Se le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi della precedente lettera b) sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al precedente punto 4.5.3.; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società mette a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

5. DELIBERE-QUADRO

5.1. Il Consiglio di Amministrazione o gli organi da esso delegati possono adottare – nel rispetto delle regole previste dalla presente Procedura - delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee, da concludere con determinate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta.



Le delibere-quadro devono avere un'efficacia non superiore ad un anno e devono:

- riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- prevedere una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

5.2. Qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera-quadro superi le soglie di rilevanza di cui all'art.2.2.1. della Procedura, l'adozione della delibera-quadro comporta la pubblicazione del documento informativo di cui al punto 6. della Procedura.

5.3. Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le regole della presente Procedura. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente punto 5.2. non sono computate ai fini del cumulo previsto al punto 6.2. della Procedura.

Nel *database* OPC è riscontrabile il collegamento tra più operazioni omogenee. La documentazione relativa è raccolta dal Presidio OPC. La proposta di delibera-quadro è trasmessa dai soggetti che esercitano l'iniziativa in relazione a tali delibere alla Funzione Responsabile e al Presidio OPC i quali, verificata la maggiore o minore rilevanza della delibera-quadro secondo quanto sopra previsto, trasmettono la proposta al Presidente del Comitato OPC per le opportune deliberazioni di detto comitato.

6. INFORMATIVA

6.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero di Operazioni delle Controllate che si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento OPC ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento OPC. Al documento informativo, ove applicabile, dovranno essere allegati i pareri indicati al comma 5 dell'articolo 5 del Regolamento OPC.

6.2. La Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, predispone e mette a disposizione del pubblico un Documento Informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento OPC anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le



quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'allegato 3 del Regolamento OPC, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC. Ai fini del presente articolo rilevano anche le Operazioni delle Controllate Italiane o Estere e non si considerano le Operazioni Escluse ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento OPC, nè le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi dell' articolo 6.4.

- 6.3. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro **sette** giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro **sette** giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
- 6.4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal precedente punto 6.3., il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro **quindici giorni** dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro **quindici giorni** dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 6.5. Nei termini sopra previsti ai punti 6.3 e 6.4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori indipendenti, del collegio sindacale e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento, motivando tale scelta. Qualora, in relazione ad un'Operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni



richieste dal punto 5.1. e dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili; ove la Società pubblichi le predette informazioni in documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

- 6.6.** In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento OPC.
- 6.7.** In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento OPC, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza indicata nell'allegato 3 del Regolamento OPC.
- 6.8.** In relazione alle Operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard qualificabili come Operazioni di maggiore rilevanza, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti dai precedenti punti da 6.1. a 6.6., fermo il disposto dell'art. 114, comma 1, TUF, la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni di cui al punto 6.10., quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente punto.
- 6.9.** Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con un comunicato ai sensi dell'art.17 del Regolamento(UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, almeno le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento OPC.
- 6.10.** Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-bis del TUF, il Presidio OPC e gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate (ivi incluse quelle compiute dalle Società controllate) siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili Societari e forniscono a quest'ultimo ogni altra informazione e documento richiesti dal medesimo Dirigente Preposto alla



redazione dei documenti contabili Societari al riguardo. La Società fornisce inoltre l'informativa contabile sulle Operazioni con Parti Correlate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC

- 6.11.** La Funzione Responsabile della Società o della Società controllata che compie l'operazione è tenuta a trasmettere tempestivamente al Presidio OPC ed alle altre funzioni coinvolte le informazioni ed i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nonché le informazioni ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informativa inderogabilmente previsti, anche per le Operazioni Escluse, le delibere-quadro e le relative operazioni di attuazione, dal Regolamento OPC
- 6.12.** Nel caso di Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, il comunicato deve contenere, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta normativa, le informazioni elencate all'art. 6 del Regolamento.

7. PUBBLICAZIONE, VIGILANZA, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

- 7.1.** La presente Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società a cura del Presidio OPC, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 7.2.** Il Collegio sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero ai sensi dell'articolo 153 del TUF.
- 7.3.** Ogni modifica della presente Procedura sarà soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC.
- 7.4.** Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, e comunque con cadenza almeno triennale, se promuovere una revisione della presente Procedura tenendo in conto, tra l'altro, le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

8. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società 29 giugno 2021 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilasciato in data 24 giugno 2021.



9. REGIME TRANSITORIO

La presente Procedura riflette le disposizioni del regolamento CONSOB del 12 marzo 2010, n. 17221, così come modificate dalla Delibera CONSOB del 10 dicembre 2020, n. 21624, che entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2021.



ALLEGATO 1

PRESIDI EQUIVALENTI E COMITATO PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito al suo interno il Comitato Parti Correlate. Il Comitato Parti Correlate può formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica della presente procedura. In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate è composto da almeno tre Amministratori non correlati e non esecutivi, in maggioranza indipendenti, fermo restando che nel caso in cui non sia rispettata la predetta composizione rispetto a una determinata Operazione di Minor Rilevanza vengano adottati nell'ordine i seguenti Presidi Equivalenti:

- In caso di **Operazioni di Minore Rilevanza**, il Comitato Parti Correlate è composto da almeno 3 (tre) Amministratori Non Correlati e non esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti, fermo restando quanto segue. Nel caso in cui non sia rispettata la predetta composizione rispetto a una determinata Operazione di Minore Rilevanza vengono adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:
 - i. qualora siano in carica all'interno del Comitato Parti Correlate almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere di cui al paragrafo 2. è reso da un collegio composto dai predetti 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati e un altro Amministratore Non Correlato e non esecutivo individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
 - ii. qualora sia in carica all'interno del Comitato Parti Correlate solo 1 (uno) Amministratore Indipendente e Non Correlato, il parere di cui al paragrafo 2. è reso da un collegio composto dal predetto Amministratore Indipendente e Non Correlato e due altri 2 (due) Amministratori Non Correlati e non esecutivi (di cui almeno 1 (uno) Amministratore Indipendente) individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società;
 - iii. nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui al paragrafo 2. è reso da:
 - il collegio sindacale della Società, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; oppure
 - un esperto indipendente, nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione della Società, sentito il Presidente del collegio sindacale.



- In caso di Operazioni **di Maggiore Rilevanza**, il Comitato Parti Correlate è composto da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti e Non Correlati, fermo restando quanto segue. Nel caso in cui non sia rispettata la predetta composizione rispetto a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, vengono adottati, nell'ordine i seguenti presidi equivalenti:
 - ✓ qualora siano in carica all'interno del Comitato Parti Correlate almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati in relazione a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, il parere di cui al seguente paragrafo 2 è reso da un collegio composto dagli predetti 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati e un altro Amministratore Indipendente e Non Correlato individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
 - ✓ qualora sia in carica all'interno del Comitato Parti Correlate solo 1 (uno) Amministratore Indipendente e Non Correlato in relazione a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, il parere di cui al seguente paragrafo 2.2 è reso da un collegio composto dal predetto Amministratore Indipendente e Non Correlato e due altri 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società;
 - ✓ nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui al paragrafo 2.2 è reso da:
 - il collegio sindacale della Società, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; oppure
 - un esperto indipendente, nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione della Società, sentito il Presidente del collegio sindacale.

Le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole dei soli Amministratori Indipendenti in carica all'interno del Comitato Parti Correlate.

Qualora non siano in carica all'interno del Comitato Parti Correlate almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole reso da (a) gli Amministratori Indipendenti (o l'Amministratore Indipendente) in carica all'interno del Comitato Parti Correlate; e (b) l'altro Amministratore Indipendente (o gli altri Amministratori Indipendenti) individuato/i dal Consiglio di Amministrazione della Società per integrare il Comitato Parti Correlate affinché lo stesso risulti composto da 3 (tre) Amministratori Indipendenti.



Qualora non siano in carica all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole reso dagli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

Delle riunioni del Comitato Parti Correlate è redatto verbale.



Pagina Bianca



ALLEGATO A.

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

PARTI CORRELATE

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio,



una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

1. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

STRETTI FAMILIARI

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente (IAS 24, par. 9)

2. Principi interpretativi delle definizioni

2.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

2.2

2.3 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.



ALLEGATO A.1 - TIPOLOGIA DELLE PARTI CORRELATE

Alla luce dei criteri descritti all'Allegato A, la Società ha individuato le seguenti tipologie di Parti Correlate:

1. Amministratori, Sindaci (e altri dirigenti con responsabilità strategiche)* di IGV;
 - 1.1. stretti familiari dei soggetti di cui sub 1.;
 - 1.2. entità nelle quali uno dei soggetti di cui sub 1. o 1.1. esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
2. Soggetto controllante (direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone) di IGV;
 - 2.1. stretti familiari del soggetto di cui sub 2.;
 - 2.2. entità nelle quali uno dei soggetti di cui sub 2. o 2.1. esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
3. Società controllanti (direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone) di IGV;
 - 3.1. Amministratori, Sindaci e altri dirigenti con responsabilità strategiche delle società controllanti di cui sub. 3;
 - 3.2. stretti familiari dei soggetti di cui sub 3.1.;
 - 3.3. entità nelle quali uno dei soggetti di cui sub 3.1. o 3.2. esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.
4. Società soggette a comune controllo con IGV.
5. Società controllate da IGV (e joint venture in cui IGV è partecipante)*.
6. (Società soggette a influenza notevole di IGV)*.

[*Al momento non presenti.]



Pagina Bianca



ALLEGATO B - TIPOLOGIA OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' ORDINARIA

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Rientrano nell'“**attività ordinaria**” e/o di “**finanziamento dell'attività ordinaria**” le seguenti operazioni:

- vendita di pacchetti turistici e servizi turistico-alberghieri, riferiti a strutture alberghiere sia di proprietà che di terzi, l'organizzazione di tours, i servizi di management di gestione accessori all'attività turistica, la vendita di pacchetti multi vacanza, nonché l'intermediazione relativa a tutti i servizi commerciali sopra elencati;
- concessione a clienti di dilazioni di pagamento e/o di finanziamenti finalizzati alla vendita di servizi commerciali;
- stipula di accordi con fornitori relativi a: concessione di anticipi, dilazioni di pagamento e/o finanziamenti finalizzati all'acquisto di servizi commerciali;
- acquisto di servizi di terzi utilizzati nell'attività operativa;
- vendita di servizi amministrativi a Società Controllate;
- acquisto e cessione di disponibilità liquide equivalenti;
- acquisto, cessione e alienazione di attività/passività correnti (inclusi i crediti tributari e gli strumenti finanziari negoziati con finalità di copertura dei rischi di cambio e di tasso di interesse e contratti a termine su divise);
- acquisto, cessione e alienazione di attività immobilizzate non correnti disponibili per la vendita;
- sottoscrizione di contratti di leasing automobilistico e strumentale.

Rientrano nell'**attività di investimento**:

- le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate – quali, ad esempio, gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali – ad eccezione delle attività non correnti che siano possedute per la vendita;
- gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti”

Rientrano nell'**attività finanziaria** le attività che determinano modifiche:

- della dimensione e della composizione del capitale proprio versato;
- dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'attività caratteristica.



Pagina bianca